Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 111° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA | ROMA - Venerdì, 17 aprile 1970 | SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Fascicoli annate arretrate: L. 200 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli annate arretrate: L. 180.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra) e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato - Libreria dello Stato - Piazza Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze e Genova possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 novembre 1969, n. **1265**.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « Guglielmo e Teodolinda D'Onigo » (delle opere pie D'Onigo), con sede in Pederobba.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il regio decreto 1° luglio 1909, con il quale è stato approvato lo statuto delle « Opere pie D'Onigo » in Pederobba (Treviso), dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalità assistenziali;

Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 10 novembre 1968, n. 6122, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale denominato « Guglielmo e Teodolinda D'Onigo » delle opere pie D'Onigo, di Pederobba, è stato classificato ospedale generale di zona;

Visto il verbale in data 17 dicembre 1968 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Guglielmo e Teodolinda D'Onigo » (delle opere pie D'Onigo), di Pederobba (Treviso), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero è costituito da:

a) beni immobili rappresentati da n. 14 (quattordici) fabbricati contraddistinti da n. 13 (tredici) unità immobiliari, con una superficie complessiva di ettari 1.61.44; e, inoltre, da n. 20 (venti) mappali, per una superficie complessiva di Ha 10.53.53. Gli immobili suddetti risultano specificatamente elencati negli allegati *A* e *B* al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;

b) beni mobili specificatamente elencati nell'allegato inventario al verbale della sopraddetta commissione, con un totale n. 3383 beni inventariati;

c) mutuo passivo di L. 90.000.000, contratto con la Banca popolare di Asolo e Montebelluna.

Il medico provinciale di Treviso, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 122. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1266.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Montegranaro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ascoli Piceno in data 26 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Montegranaro è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 4 dello statuto approvato con regio decreto 12 giugno 1902;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Montegranaro (Ascoli Piceno), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ascoli Piceno;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montegranaro;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 12 giugno 1902.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 120. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1267.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Genova-Nervi.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Genova in data 19 giugno 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Genova-Nervi è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 2 luglio 1905, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Genova-Nervi, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Genova;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Genova;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 2 luglio 1905, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1961, registrato alla Corte dei conti il 7 agosto 1961, registro n. 21 Interno, foglio n. 285, e con decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti l'8 settembre 1965, registro n. 29 Interno, foglio n. 117.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 118. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1969, n. **1268.**

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « Ospedale infermi », con sede in Montecchio Emilia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 6 novembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'« Ospedale infermi », di Montecchio Emilia, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 16 maggio 1878, e successive modificazioni;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale denominato « Ospedale infermi », con sede in Montecchio Emilia (Reggio Emilia), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Montecchio Emilia;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 16 maggio 1878, modificato con regio decreto 12 maggio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 121. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 dicembre 1969, n. **1269.**

Revoca del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1968, n. 1644, concernente l'ospedale civico « G. Ferrari », con sede in Ceprano.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il proprio decreto in data 21 novembre 1968, n. 1644, con il quale l'ospedale « G. Ferrari », con sede in Ceprano (Frosinone), è stato dichiarato ente ospedaliero ai sensi degli articoli 3, 4 e 54 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto l'art. 1 del regio decreto 29 ottobre 1925, con il quale il « Pio ricovero dei vecchi » di Ceprano, è stato fuso in unico ente con il locale « Ospedale civico Ferrari », nonchè l'art. 3 dello statuto dell'ospedale, approvato con il citato regio decreto 29 ottobre 1925, dal quale risulta che l'ente ha per scopo anche di ricoverare e mantenere a proprie spese i vecchi poveri, d'ambo i sessi, nati a Ceprano e privi di mezzi di sostentamento;

Considerato, pertanto, che l'ospedale civico « G. Ferrari » di Ceprano, perseguendo altri scopi oltre l'assistenza ospedaliera deve annoverarsi tra gli enti di cui al secondo comma dell'art. 3 della legge 12 febbraio 1968, n. 132, anzichè tra gli enti di cui al primo comma dello stesso art. 3;

Considerato che occorre procedere alla costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civico « G. Ferrari » di Ceprano, seguendo la procedura stabilita dall'art. 5 della citata legge n. 132, per cui si ritiene necessario procedere alla revoca del decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1968, n. 1644;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il decreto del Presidente della Repubblica 21 novembre 1968, n. 1644, con il quale l'ospedale civico « G. Ferrari », di Ceprano (Frosinone), è stato dichiarato ente ospedaliero, è revocato.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1969

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 aprile 1970
Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 117. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **141.**

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale « S. Francesco di Assisi », con sede in Oliveto Citra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Considerato che l'ente comunale di assistenza di Oliveto Citra (Salerno) gestisce l'ospedale « S. Francesco di Assisi », con sede nel comune medesimo;

Visto il decreto del medico provinciale di Salerno in data 10 luglio 1969, n. 7061, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « S. Francesco di Assisi », di Oliveto Citra, è stato classificato ospedale generale di zona;

Visto il verbale in data 17 aprile 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « S. Francesco di Assisi », con sede in Oliveto Citra (Salerno), è costituito in ente ospedaliero.

Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto è costituito da:

Immobili:

Fabbricato sito nel comune di Oliveto Citra alla via Plebiscito riportato nel vecchio catasto al n. 193 in testa alla ditta Congrega di carità e nel nuovo catasto edilizio urbano in testa alla ditta comune di Oliveto Citra, foglio n. 18/10,M/3.8864,ctg.B/2.

Mobili:

Beni mobili, attrezzature, arredi, ecc. specificatamente indicati nell'inventario allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero.

Il medico provinciale di Salerno, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominerà un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 126. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1970, n. **142**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile « San Camillo », con sede in Comacchio.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ferrara in data 29 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile « San Camillo », di Comacchio, è stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 26 gennaio 1876;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile « San Camillo », con sede in Comacchio (Ferrara), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

un membro eletto dal consiglio provinciale di Ferrara;

tre membri eletti dal consiglio comunale di Comacchio;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 26 gennaio 1876.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 123. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 gennaio 1970, n. **143**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Lugo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;

Visto il decreto del medico provinciale di Ravenna in data 18 gennaio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Lugo è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;

Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 9 dello statuto approvato dalla Congregazione di carità in data 5 ottobre 1900;

Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;

Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Lugo (Ravenna), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Ravenna;

due membri eletti dal consiglio comunale di Lugo;

due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato dalla Congregazione di carità il 5 ottobre 1900, modificato con regio decreto 6 giugno 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 22 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 119. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **144**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale « G. B. Morgagni », con sede in Forlì.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 5 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale « G. B. Morgagni », di Forlì, è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 25 gennaio 1940;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale « G. B. Morgagni », con sede in Forlì, di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Forlì;
due membri eletti dal consiglio comunale di Forlì;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 25 gennaio 1940.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 125. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 gennaio 1970, n. **145**.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Cesena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Forlì in data 5 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanità, l'ospedale civile di Cesena è stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformità dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 22 ottobre 1908, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanità, di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Cesena (Forlì), di cui alle premesse, è dichiarato ente ospedaliero.

Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, è composto come segue:

cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Forlì;
due membri eletti dal consiglio comune di Cesena;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 22 ottobre 1908, modificato con regio decreto 19 gennaio 1939.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 gennaio 1970

SARAGAT

RIPAMONTI — RESTIVO

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 124. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 febbraio 1970, n. **146**.

Autorizzazione alla Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, ad accettare un lascito.

N. 146. Decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la sanità, la Lega nazionale per la difesa del cane, con sede in Milano, viene autorizzata ad accettare il lascito disposto dalla defunta Bertozzi Emilia vedova Foti, con testamento olografo in data 16 ottobre 1966, pubblicato con atto 31 gennaio 1967 del dott. Aurelio Cinque notaio in Roma, consistente nella somma di L. 1.000.000.

Visto, *il Guardasigilli*: GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 107. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 25 febbraio 1970, n. **147.**

Donazione di una collezione di manifesti pubblicitari disposta a favore dello Stato.

N. 147. Decreto del Presidente della Repubblica 25 febbraio 1970, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene autorizzata l'accettazione della donazione, disposta dal rag. Ferdinando Salce a favore dello Stato italiano, di una collezione di manifesti pubblicitari di notevole valore artistico e storico come da testamento in data 26 aprile 1962, n. 280 di repertorio, pubblicato con atto del 9 gennaio 1963, n. 12467 di repertorio, a rogito dott. Leandro Biadene, notaio in Treviso.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 127. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **148.**

Modificazione allo statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia.

N. 148. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvata la modificazione dell'art. 3 dello statuto del consorzio per l'area di sviluppo industriale di Foggia.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 128. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 1970, n. **149.**

Modificazione allo statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lecce.

N. 149. Decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1970, col quale, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, viene approvata la modificazione degli articoli 1 e 3 dello statuto del consorzio per il nucleo di industrializzazione di Lecce.

Visto, *il Guardasigilli:* GAVA
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *aprile* 1970
Atti del Governo, registro n. 234, *foglio n.* 129. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 marzo 1970.

Sostituzione di un membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la liquidazione del patrimonio edilizio della gestione INA-Casa e l'istituzione di un programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Visto il proprio decreto in data 14 marzo 1963, relativo alla costituzione del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori;

Vista la nota n. 0530/16857 del 14 luglio 1969, con la quale la Confederazione generale dell'industria italiana designa per la nomina a membro effettivo del comitato centrale predetto, in rappresentanza dei datori di lavoro l'ing. Attilio Viziano, a seguito delle dimissioni, per motivi personali, rassegnate l'8 maggio 1969 dal cav. lav. dott. ing. Vincenzo Carola;

Ritenuta l'opportunità di accettare le dimissioni del cav. lav. dott. ing. Vincenzo Carola e di procedere alla sua sostituzione;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

L'ing. Attilio Viziano è nominato membro effettivo del comitato centrale per la predisposizione del programma decennale di costruzione di case per lavoratori in rappresentanza dei datori di lavoro ed in sostituzione del cav. lav. dott. ing. Vincenzo Carola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 marzo 1970

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
RUMOR

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

(3377)

DECRETO MINISTERIALE 11 marzo 1970.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caltanissetta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Vista la deliberazione n. 1247 del 9 settembre 1968, con la quale l'amministrazione provinciale di Caltanissetta ha chiesto l'emissione del decreto di provincializzazione per la seguente strada « Niscima-S. Rosalia (dalla strada provinciale bivio Minichelli-Favarella alla strada provinciale ponte Grotticelli-ponte Giannitello) », dell'estesa di km. 2 + 398;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici che ha espresso il proprio parere favorevole con voto n. 1897 del 16 dicembre 1969;

Ritenuto, pertanto, che la strada suindicata può essere classificata provinciale ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, è classificata provinciale la seguente strada: « Niscima-S. Rosalia (dalla strada provinciale bivio Minichelli-Favarella alla strada provinciale ponte Grotticelli-ponte Giannitello) », della estesa di km. 2 + 398 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 marzo 1970

Il Ministro: NATALI

(3021)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1970.

Norme per l'applicazione della legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO
E
IL MINISTRO PER GLI INTERVENTI STRAORDINARI NEL MEZZOGIORNO

Vista la legge 28 marzo 1968, n. 437, recante provvedimenti straordinari per la Calabria;

Considerato che l'art. 8 della legge suddetta, relativo al trasferimento di abitati, stabilisce, tra l'altro, che devono essere fissati i criteri e le modalità per la costruzione a totale carico dello Stato di nuovi alloggi in favore di proprietari di abitazioni situate nell'abitato da trasferire, e non iscritti nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965;

Considerato che, ai sensi dell'art. 8 succitato, devono altresì essere indicati gli enti di edilizia pubblica ai quali far costruire gli alloggi di cui trattasi;

Ritenuto che gli alloggi da realizzare devono essere composti di non più di tre vani utili ed eventualmente di un ulteriore vano per uso agricolo o artigianale;

Che i proprietari delle case da abbandonare hanno diritto all'assegnazione gratuita di un'area di mq. 150 nell'ambito del piano regolatore di trasferimento ed hanno altresì diritto ad acquistare, a prezzo di costo, una ulteriore quantità di terreno non superiore a mq. 200;

Ritenuta la necessità di stabilire criteri di dettaglio tali da consentire uno studio e una programmazione unitaria ed integrale di tutti gli interventi connessi al trasferimento degli abitati, anche relativamente alla edilizia privata, allo scopo di predeterminare la spesa globale che essi comportano;

Decreta:

Art. 1.

Gli alloggi di cui alle premesse devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) avere accesso diretto e, comunque, indipendente;

b) essere costituiti di due o tre vani utili (composti da un soggiorno-pranzo e una o due camere da letto oltre i locali accessori costituiti da: disimpegni, cucina, locale WC completo degli accessori;

c) gli alloggi avranno come pertinenza un quarto vano da destinarsi a uso agricolo o artigianale qualora i proprietari assegnatari dimostrino di svolgere attività agricola o artigianale.

Il quarto vano che l'assegnatario chieda di destinare a stalla deve essere costruito, a parte, negli spazi appositamente previsti dal piano regolatore generale;

d) essere provvisti di impianto idrico, elettrico e di sistema di riscaldamento;

e) i muri, le strutture portanti, le coperture, le scale, l'insieme delle condutture delle cucine, bagni, WC, impianto idrico e fognante, luce, gas, devono essere realizzati secondo il sistema di costruzione usualmente adottato nelle varie località che tenga opportuno conto degli usi e delle abitudini delle località stesse;

f) la spesa ammissibile per ciascun alloggio non deve superare l'importo di L. 1.200.000 per ciascun vano utile; gli accessori vanno calcolati come due vani utili.

Il costo per l'eventuale vano per uso agricolo o artigianale non può superare 1/5 del costo dell'alloggio di 3 vani. Le spese per gli allacciamenti, spese generali e sistemazioni esterne sono comprese nel costo-vano;

g) gli alloggi possono essere realizzati in costruzioni unifamiliari oppure in fabbricati plurifamiliari, purchè nel rispetto delle prescrizioni recate dal presente decreto.

Gli alloggi unifamiliari possono essere raggruppati a schiera purchè i singoli alloggi risultino completamente autonomi nei servizi e nelle pertinenze.

I fabbricati plurifamiliari possono essere realizzati con un numero di piani — compreso il pianoterra — non superiore a 3, salva l'applicazione delle norme recate dalle leggi 10 agosto 1942, n. 1150 e 6 agosto 1967, n. 765, e dalla legge 25 novembre 1962, n. 1684, ove si tratti di zona sismica. I vani da destinare ad uso agricolo o artigianale debbono essere costruiti al piano terra.

Art. 2.

La progettazione esecutiva e la costruzione degli alloggi di cui alle premesse, è affidata agli istituti autonomi per le case popolari e all'I.S.E.S.

In ciascun comune da trasferire potrà operare uno solo degli enti predetti.

Art. 3.

I progetti esecutivi degli alloggi sono redatti in conformità di criteri di cui al precedente art. 1 e sono approvati in conformità del disposto di cui all'art. 9 della legge 28 marzo 1968, n. 437.

Essi devono prevedere, oltre la spesa per la costruzione, per le sistemazioni esterne e per gli allacciamenti ai pubblici servizi, anche una somma a disposizione per spese generali, di progettazione e di direzione, ragguagliata ad una percentuale non superiore al 7 per cento della spesa dell'alloggio, del fabbricato o del gruppo di alloggi.

Gli enti, di cui all'art. 2, predispongono progetti-tipo per le costruzioni da realizzare, che sono approvati ai sensi del presente articolo.

A tali progetti i proprietari aventi titolo potranno proporre varianti purchè non abbiano carattere strutturale o siano in contrasto con le leggi o con i criteri di cui al presente decreto.

Ai proprietari medesimi, singolarmente o riuniti, è data facoltà di provvedere direttamente — a propria cura e spese — alla progettazione degli alloggi, purchè nel rispetto dei criteri previsti dall'art. 1 del presente decreto.

I relativi progetti, approvati a norma del presente articolo, sono realizzati, nelle aree assegnate agli interessati, da uno degli enti di cui all'art. 2, ai quali compete, per spese generali e di direzione, una somma non superiore al 3 % della spesa per l'alloggio, il fabbricato o il gruppo di alloggi.

I proprietari che siano nelle condizioni di cui alla lettera *a*) del quarto comma dell'art. 8 della legge numero 437 citata nelle premesse, per ottenere la costruzione dell'alloggio a totale carico dello Stato devono presentare agli uffici speciali del genio civile competenti la seguente documentazione entro 180 giorni dalla data di approvazione del piano regolatore generale del nuovo abitato:

1) domanda in carta libera;

2) atto notorio a rogito notarile oppure rilasciato dalla pretura competente o dal sindaco del comune il cui abitato sia da trasferire, attestante il titolo di proprieta e la consistenza dell'alloggio da abbandonare;

3) certificato rilasciato dall'ufficio distrettuale delle imposte dirette attestante che il titolare del beneficio non sia iscritto nei ruoli dell'imposta complementare per l'anno 1965 giusta l'art. 8 della legge 28 marzo 1968, n. 437, già citata nelle premesse;

4) certificato catastale attestante la proprietà e la consistenza dell'alloggio del comune da trasferire;

5) certificato da cui risulti che, alla scadenza del termine di cui all'ultimo comma dell'art. 66, l'interessato era residente nel comune, il cui abitato sia da trasferire;

6) stato di famiglia;

7) dichiarazione nella quale sia specificato se lo avente titolo intenda avvalersi del progetto tipo predisposto dall'ente, indicando eventuali modificazioni, ovvero due esemplari del progetto redatto a propria cura e spese (computo metrico e stima, disegni e relazione).

Le determinazioni dell'ufficio del genio civile, adempiuta l'istruttoria delle domande, sono comunicate alla Cassa del Mezzogiorno e all'ente costruttore con relazione tecnica. Questo ultimo formula eventuali osservazioni entro 30 giorni dalla ricezione del progetto.

L'ufficio del genio civile esprime, nella relazione, il proprio parere sulla conformità del progetto ai criteri stabiliti, sulla congruità della spesa e sui tempi previsti per l'inizio e ultimazione dei lavori.

Le opere sono realizzate secondo le norme che regolano l'attività ordinaria dell'ente esecutore. L'alta vigilanza sulla esecuzione è demandata all'ufficio speciale del genio civile.

I pagamenti sono effettuati dalla Cassa per il Mezzogiorno sulla base dello stato di avanzamento dei lavori e con le procedure previste per le opere pubbliche affidate a quell'istituto.

I relativi certificati sono redatti dall'ente esecutore ed inviati all'ufficio speciale del genio civile che, eseguite le verifiche tecniche e contabili, li inoltra alla Cassa per il Mezzogiorno per la liquidazione e il pagamento.

A costruzione ultimata, viene redatto lo stato finale dei lavori mentre l'ufficio speciale del genio civile ne attesta la regolare esecuzione mediante apposita certificazione.

Gli alloggi vengono affidati in gestione, fino alla cessione definitiva, agli aventi titolo mediante formale atto di consegna, cui partecipano, oltre l'assegnatario, un rappresentante dell'ufficio speciale del genio civile e un rappresentante dell'ente costruttore.

Per la stipulazione dei formali atti di cessione si applicano le norme di cui all'art. 26 della legge 10 agosto 1950, n. 646 e sue modificazioni.

Roma, addì 16 marzo 1970

Il Ministro per i lavori pubblici
NATALI

Il Ministro per il tesoro
COLOMBO

Il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno
TAVIANI

(3043)

DECRETO MINISTERIALE 16 marzo 1970.

Approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, presentati dalla società per azioni «La Previdente», compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni «La Previdente», compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcuni tassi di premio relativi a tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, alcuni tassi di premio relativi alle seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, attualmente in vigore, presentati dalla società per azioni «La Previdente», compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, in sostituzione degli analoghi di cui al decreto ministeriale 7 marzo 1962:

Tariffa n. XXIII (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. XXIV (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa n. XXV (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia differita, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa n. XXVI (M.F.), relativa all'assicurazione, a premio annuo, di una rendita vitalizia differita pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza.

Roma, addì 16 marzo 1970

Il Ministro: MAGRÌ

(3198)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1970.

Nomina del presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 settembre 1944, n. 315, concernente la soppressione dei consigli e degli uffici provinciali dell'economia e la costi-

tuzione delle camere di commercio, industria e agricoltura e degli uffici provinciali dell'industria e del commercio;

Vista la legge 26 settembre 1966, n. 792, per la quale dette camere hanno assunto la denominazione di camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;

Visto il decreto interministeriale 10 aprile 1964, con il quale il dott. Gaetano Amendola venne nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno;

Considerato che il dott. Gaetano Amendola ha rassegnato le dimissioni da detta carica ed occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Articolo unico

L'avv. Gaspare Russo è nominato presidente della giunta della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Salerno, in sostituzione del dott. Gaetano Amendola, dimissionario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 21 marzo 1970

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
MAGRÌ

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste
SEDATI

(3404)

DECRETO MINISTERIALE 14 aprile 1970.

Determinazione del saggio d'interesse per i buoni postali di risparmio.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 156 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto il decreto ministeriale 16 giugno 1958 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 28 febbraio 1959;

Ritenuta l'urgenza di elevare con effetto dal 20 aprile 1970 il saggio di interesse dei buoni postali fruttiferi, e con riserva di darne comunicazione, ai sensi dell'articolo 14 della legge bancaria, al Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Art. 1.

Per i buoni postali di risparmio che saranno emessi a partire dal 20 aprile 1970 i saggi di interesse sono stabiliti nelle misure indicate nelle tabelle allegate al presente decreto.

Gli interessi sono corrisposti insieme col capitale all'atto del rimborso dei buoni; le somme complessivamente dovute per capitale ed interessi risultano dalle tabelle riportate a tergo dei buoni.

Art. 2.

Per le caratteristiche tecniche dei buoni di nuova serie, contraddistinta con la lettera *L*, valgono le disposizioni di cui all'art. 2 del decreto ministeriale 9 giugno 1949 relativo alla serie contraddistinta con la lettera *H* e quelle di cui ai decreti ministeriali 16 giugno 1958 e 10 ottobre 1969.

Il taglio da L. 1000 è soppresso.

Art. 3.

Nulla è innovato per i buoni postali di risparmio emessi fino a tutto il 18 aprile 1970.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 aprile 1970

Il Ministro: COLOMBO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 aprile 1970
Registro n. 11 Cassa DD.PP., foglio n. 246

Buono da L. 5.000

Saggio di interesse						
	Entro il primo anno	L.	5.000			
	Dopo 1 anno	»	5.250	più L.	43	per ogni successivo bimestre maturato
5 %	» 2 anni	»	5.512	» »	46	» »
5 %	» 3 »	»	5.788	» »	48	» »
5 %	» 4 »	»	6.078	» »	50	» »
5 %	» 5 »	»	6.381	» »	55	» »
5,25 %	» 6 »	»	6.716	» »	58	» »
5,25 %	» 7 »	»	7.069	» »	61	» »
5,25 %	» 8 »	»	7.440	» »	65	» »
5,25 %	» 9 »	»	7.831	» »	68	» »
5,25 %	» 10 »	»	8.242	» »	79	» »
5,75 %	» 11 »	»	8.716	» »	83	» »
5,75 %	» 12 »	»	9.217	» »	88	» »
5,75 %	» 13 »	»	9.747	» »	93	» »
5,75 %	» 14 »	»	10.307	» »	98	» »
5,75 %	» 15 »	»	10.900	» »	113	» »
6,25 %	» 16 »	»	11.581	» »	120	» »
6,25 %	» 17 »	»	12.305	» »	128	» »
6,25 %	» 18 »	»	13.074	» »	136	» »
6,25 %	» 19 »	»	13.891	» »	144	» »
6,25 %	» 20 »	»	14.760	» »	153	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

Buono da L. 10.000

Entro il primo anno	L.	10.000			
Dopo 1 anno	»	10.500	più L.	87	per ogni successivo bimestre maturato
» 2 anni	»	11.025	» »	91	» »
» 3 »	»	11.576	» »	96	» »
» 4 »	»	12.155	» »	101	» »
» 5 »	»	12.763	» »	111	» »
» 6 »	»	13.433	» »	117	» »
» 7 »	»	14.138	» »	123	» »
» 8 »	»	14.880	» »	130	» »
» 9 »	»	15.662	» »	137	» »
» 10 »	»	16.484	» »	158	» »
» 11 »	»	17.432	» »	167	» »
» 12 »	»	18.434	» »	176	» »
» 13 »	»	19.494	» »	186	» »
» 14 »	»	20.615	» »	197	» »
» 15 »	»	21.800	» »	227	» »
» 16 »	»	23.163	» »	241	» »
» 17 »	»	24.610	» »	256	» »
» 18 »	»	26.148	» »	272	» »
» 19 »	»	27.783	» »	289	» »
» 20 »	»	29.519	» »	307	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

Buono da L. 20.000

Entro il primo anno	L.	20.000			
Dopo 1 anno	»	21.000	più L.	175	per ogni successivo bimestre maturato
» 2 anni	»	22.050	» »	183	» »
» 3 »	»	23.152	» »	193	» »
» 4 »	»	24.310	» »	202	» »
» 5 »	»	25.525	» »	223	» »
» 6 »	»	26.865	» »	235	» »
» 7 »	»	28.275	» »	247	» »
» 8 »	»	29.759	» »	260	» »
» 9 »	»	31.321	» »	274	» »
» 10 »	»	32.965	» »	315	» »
» 11 »	»	34.860	» »	334	» »
» 12 »	»	36.864	» »	353	» »
» 13 »	»	38.984	» »	373	» »
» 14 »	»	41.226	» »	395	» »
» 15 »	»	43.596	» »	454	» »
» 16 »	»	46.321	» »	482	» »
» 17 »	»	49.216	» »	512	» »
» 18 »	»	52.292	» »	544	» »
» 19 »	»	55.560	» »	578	» »
» 20 »	»	59.032	» »	614	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

Buono da L. 50.000

Entro il primo anno	L.	50.000			
Dopo 1 anno	»	52.500	più L.	437	per ogni successivo bimestre maturato
» 2 anni	»	55.125	» »	459	» »
» 3 »	»	57.881	» »	482	» »
» 4 »	»	60.775	» »	506	» »
» 5 »	»	63.814	» »	558	» »
» 6 »	»	67.164	» »	587	» »
» 7 »	»	70.690	» »	618	» »
» 8 »	»	74.402	» »	651	» »
» 9 »	»	78.308	» »	685	» »
» 10 »	»	82.419	» »	789	» »
» 11 »	»	87.158	» »	835	» »
» 12 »	»	92.169	» »	883	» »
» 13 »	»	97.469	» »	934	» »
» 14 »	»	103.074	» »	987	» »
» 15 »	»	109.000	» »	1.135	» »
» 16 »	»	115.813	» »	1.206	» »
» 17 »	»	123.051	» »	1.281	» »
» 18 »	»	130.742	» »	1.361	» »
» 19 »	»	138.913	» »	1.447	» »
» 20 »	»	147.595	» »	1.537	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

Buono da L. 100.000

Saggio di interesse						
	Entro il primo anno	L.	100.000			
	Dopo 1 anno	»	105.000	più L.	875	per ogni successivo bimestre maturato
5 %	» 2 anni	»	110.250	» »	918	» »
	» 3 »	»	115.760	» »	965	» »
	» 4 »	»	121.550	» »	1.013	» »
	» 5 »	»	127.630	» »	1.116	» »
5,25 %	» 6 »	»	134.330	» »	1.175	» »
	» 7 »	»	141.380	» »	1.237	» »
	» 8 »	»	148.805	» »	1.301	» »
	» 9 »	»	156.615	» »	1.370	» »
	» 10 »	»	164.835	» »	1.580	» »
5,75 %	» 11 »	»	174.315	» »	1.670	» »
	» 12 »	»	184.340	» »	1.766	» »
	» 13 »	»	194.940	» »	1.867	» »
	» 14 »	»	206.145	» »	1.975	» »
	» 15 »	»	218.000	» »	2.270	» »
6,25 %	» 16 »	»	231.625	» »	2.413	» »
	» 17 »	»	246.105	» »	2.563	» »
	» 18 »	»	261.485	» »	2.723	» »
	» 19 »	»	277.825	» »	2.894	» »
	» 20 »	»	295.190	» »	3.075	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

Buono da L. 500.000

Saggio di interesse						
	Entro il primo anno	L.	500.000			
	Dopo 1 anno	»	525.000	più L.	4.375	per ogni successivo bimestre maturato
5 %	» 2 anni	»	551.250	» »	4.593	» »
	» 3 »	»	578.810	» »	4.824	» »
	» 4 »	»	607.755	» »	5.064	» »
	» 5 »	»	638.140	» »	5.584	» »
5,25 %	» 6 »	»	671.645	» »	5.876	» »
	» 7 »	»	706.905	» »	6.185	» »
	» 8 »	»	744.020	» »	6.510	» »
	» 9 »	»	783.080	» »	6.851	» »
	» 10 »	»	824.190	» »	7.898	» »
5,75 %	» 11 »	»	871.580	» »	8.353	» »
	» 12 »	»	921.700	» »	8.832	» »
	» 13 »	»	974.695	» »	9.340	» »
	» 14 »	»	1.030.740	» »	9.878	» »
	» 15 »	»	1.090.010	» »	11.354	» »
6,25 %	» 16 »	»	1.158.135	» »	12.064	» »
	» 17 »	»	1.230.520	» »	12.817	» »
	» 18 »	»	1.307.425	» »	13.619	» »
	» 19 »	»	1.389.140	» »	14.470	» »
	» 20 »	»	1.475.960	» »	15.374	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

Buono da L. 1.000.000

Saggio di interesse						
	Entro il primo anno	L.	1.000.000			
	Dopo 1 anno	»	1.050.000	più L.	8.750	per ogni successivo bimestre maturato
5 %	» 2 anni	»	1.102.500	» »	9.187	» »
	» 3 »	»	1.157.625	» »	9.646	» »
	» 4 »	»	1.215.505	» »	10.129	» »
	» 5 »	»	1.276.280	» »	11.167	» »
5,25 %	» 6 »	»	1.343.285	» »	11.754	» »
	» 7 »	»	1.413.810	» »	12.370	» »
	» 8 »	»	1.488.035	» »	13.020	» »
	» 9 »	»	1.566.155	» »	13.704	» »
	» 10 »	»	1.648.380	» »	15.796	» »
5,75 %	» 11 »	»	1.743.160	» »	16.705	» »
	» 12 »	»	1.843.395	» »	17.665	» »
	» 13 »	»	1.949.390	» »	18.681	» »
	» 14 »	»	2.061.480	» »	19.755	» »
	» 15 »	»	2.180.015	» »	22.708	» »
6,25 %	» 16 »	»	2.316.265	» »	24.127	» »
	» 17 »	»	2.461.030	» »	25.635	» »
	» 18 »	»	2.614.845	» »	27.237	» »
	» 19 »	»	2.778.270	» »	28.940	» »
	» 20 »	»	2.951.915	» »	30.749	per ogni successivo bimestre maturato fino al pagamento del buono

(3545)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di L'Aquila ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1968

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di L'Aquila viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 70.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1968 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3383)

Autorizzazione al comune di Siracusa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1969

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Siracusa viene autorizzato ad assumere un mutuo di Lire 2.160.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1969 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3384)

Autorizzazione al comune di Livorno ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 7 aprile 1970, il comune di Livorno viene autorizzato ad assumere un mutuo di Lire 2.669.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3385)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Esito di ricorso

Con decreto del Capo dello Stato, in data 2 dicembre 1969, registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1970, registro n. 4, foglio n. 45, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato — pervenuto al Ministero competente il 10 febbraio 1968 — proposto dal sig. Bolzicco Italo contro la decisione datata 18 dicembre 1967, con la quale il comitato provinciale di controllo degli enti locali di Udine aveva respinto il ricorso gerarchico proposto dallo stesso Bolzicco avverso il provvedimento del sindaco di S. Giovanni al Natisone che gli aveva negato l'estensione, alla voce « frutta fresca in genere », della propria licenza di commercio, già esercitata in S. Giovanni al Natisone.

(3205)

MINISTERO DELLA DIFESA

Annullamento di ricompensa al valor militare

Decreto presidenziale 28 gennaio 1970
registrato alla Corte dei conti, addì 13 marzo 1970
registro n. 8 Difesa, foglio n. 169

Sergente cav. cpl. in congedo Ferrato Chiaffredo, nato a Sanfront (Cuneo) il 13 marzo 1893:

Il decreto presidenziale 26 marzo 1963, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1963, dispensa 25, pagina 2214, col quale veniva concessa al predetto sergente la croce al valor militare in commutazione di encomio solenne, è annullato. Allo stesso, per l'encomio di cui trattasi, risulta già conferita la croce al valor militare con regio decreto 8 luglio 1923, pubblicato nel Bollettino ufficiale 1923, dispensa 44, pagina 2221.

(3351)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo statuto del consorzio di bonifica montana del Curone e del Borbera, con sede in Alessandria.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 7447 in data 16 marzo 1970, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il testo del nuovo statuto del consorzio di bonifica montana del Curone e del Borbera con sede in Alessandria, deliberato dal presidente straordinario del consorzio suddetto in data 2 gennaio 1970.

(3206)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Smarrimento di diplomi originali di laurea

La dott.ssa Franca Angelini in Frajese, nata a Roma il 12 giugno 1930, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Roma il 14 luglio 1953.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3173)

La dott.ssa Roselda Apprato, nata a Castellero (Asti) il 19 gennaio 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Torino il 20 dicembre 1944.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3174)

Il dott. Paolo Azzone, nato a Napoli il 22 gennaio 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma il 14 marzo 1960.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3175)

La dott.ssa Anna Maria Delitala, nata a Milano il 16 settembre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Milano il 5 marzo 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3176)

Il dott. Giorgio Benini, nato a Valeggio sul Mincio (Verona) il 20 settembre 1926, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Roma il 18 luglio 1951.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3177)

Il dott. Giuseppe Fina, nato a Torre le Nocelle (Avellino) il 2 marzo 1925, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Napoli il 13 giugno 1950.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3178)

Il dott. Giovanni Alberto Benedetti, nato a Lucca il 23 ottobre 1938, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in fisica conseguito presso l'Università di Bologna il 29 novembre 1965.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3179)

La dott.ssa Anna Fiorentino, nata a Resina (Napoli) il 26 agosto 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere conseguito presso l'Istituto universitario di magistero « S. Orsola Benincasa » di Napoli il 13 marzo 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'istituto predetto.

(3180)

La dott.ssa Regina Bettitoni in Coppetti, nata ad Ancona il 26 dicembre 1937, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lingue e letterature straniere moderno conseguito presso l'Università di Bologna il 27 giugno 1961.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3181)

Il dott. Giuseppe Bianchi, nato a Piazzola sul Brenta (Padova) il 14 febbraio 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Padova il 31 ottobre 1941.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3168)

Il dott. Carlo De Gregori, nato a Camogli il 5 novembre 1914, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Genova il 9 marzo 1948.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3169)

Il dott. Rino Fiori, nato a Mandas (Cagliari) il 18 dicembre 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Cagliari il 9 luglio 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3170)

La dott.ssa Bianca Maria Beverini in Ragazzini, nata a La Spezia l'8 agosto 1931, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Pisa il 1° marzo 1955.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3171)

La dott.ssa Leda Arceci in Parenti, nata a Urbino il 16 aprile 1943, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in lettere conseguito presso l'Università di Urbino il 18 novembre 1966.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'università predetta.

(3172)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale « G. Pieraccini » di Firenze, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 26766 Div. II in data 27 febbraio 1970, il prefetto della provincia di Firenze ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale « Gaetano Pieraccini » di Firenze, ad accettare la donazione della somma di L. 230.000 per l'istituzione di un premio di studio da intitolare al nome di « Don Luigi Manetti ».

(3182)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. San Giuseppe », con sede in Mesoraca.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 31 marzo 1970, il dott. Eugenio Cusato è stato nominato commissario liquidatore della società cooperativa di lavoro « A.C.L.I. San Giuseppe », con sede in Mesoraca (Catanzaro), sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, in sostituzione del dott. Bruno Mottola dimissionario.

(3110)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria, e sostituzione del commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 24 marzo 1970, la gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Domus Mea », con sede in Reggio Calabria, è stata prorogata fino al 31 luglio 1970.

Dalla data del decreto il dott. Pasquale Minuto è stato nominato commissario governativo dell'anzidetta società, in sostituzione del dott. Giovanni Pellegrino, dimissionario.

(3111)

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa agricola di Colico, con sede in Colico

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 marzo 1970, il rag. Giorgio Segreto è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa agricola di Colico, con sede in Colico (Como), in liquidazione ex art. 2544 del codice civile, in sostituzione della dott. Zelinda Piatti.

(3101)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Smarrimento di ricevuta di debito pubblico

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 5

E' stato denunziato lo smarrimento della sottoindicata ricevuta relativa a titoli di debito pubblico presentata per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 3838 Mod. 25/A D.P. — Data: 13 ottobre 1969 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Direzione generale del debito pubblico, ufficio ric. delle domande — Intestazione: Banca nazionale dell'agricoltura, sede di Roma — Titoli del debito pubblico: al portatore 4 — Capitale L. 1.650.000.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che siano intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione, senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 21 marzo 1970

(2579)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 72

Corso dei cambi del 16 aprile 1970 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	629 —	629 —	628,98	629 —	628,925	629 —	629 —	629 —	629 —	629 —
Dollaro canadese	586,20	586,25	586,10	586,30	585,75	586,20	586,45	586,30	586,20	586,30
Franco svizzero	146,18	146,25	146,20	146,25	146,20	146,28	146,25	146,25	146,28	146,23
Corona danese	83,85	83,85	83,86	83,85	83,80	83,85	83,82	83,85	83,85	83,85
Corona norvegese	88,13	88,12	88,13	88,11	88,10	88,13	88,12	88,11	88,13	88,10
Corona svedese	121,08	121,04	121,08	121,06	121 —	121,08	121,045	121,06	121,08	121,07
Fiorino olandese	173,18	173,15	173,15	173,09	173,10	173,18	173,09	173,09	173,18	173,14
Franco belga	12,66	12,664	12,6650	12,6670	12,66	12,66	12,67	12,6670	12,66	12,66
Franco francese	113,73	113,71	113,75	113,725	113,65	113,72	113,725	113,725	113,73	113,70
Lira sterlina	1514 —	1513,80	1513,95	1513,65	1513,25	1514 —	1513,65	1513,65	1514 —	1513,75
Marco germanico	172,95	172,92	172,93	172,93	172,85	172,95	172,925	172,93	172,95	172,90
Scellino austriaco	24,30	24,30	24,30	24,3040	24,25	24,30	24,3025	24,3040	24,30	24,30
Escudo portoghese	22,08	22,08	22,10	22,10	22,10	22,08	22,0925	22,10	22,08	22,08
Peseta spagnola	9,01	9,01	9,02	9,02	9 —	9,01	9,021	9,02	9,01	9,01

Media dei titoli del 16 aprile 1970

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	95 —
Redimibile 3,50 % 1934	99,05
» 3,50 % (Ricostruzione)	79,525
» 5 % (Ricostruzione)	92,50
» 5 % (Riforma fondiaria)	86,925
» 5 % (Città di Trieste)	93,30
» 5 % (Beni esteri)	84,80
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	83,35
» 5,50 % » » 1968-83	87,675
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1976	96,65
» » » 5,50 % 1976	99,225
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,30
» » » 5,50 % 1977	99,65
» » » 5,50 % 1978	99,375
» » » 5,50 % 1979	99,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1971)	98,80
» 5 % (» 1° aprile 1973)	94,825
» 5 % (» 1° aprile 1974)	93,025
» 5 % (» 1° aprile 1975)	91,925
» 5 % (» 1°-10-1975) II emiss.	91,425
» 5 % (» 1° gennaio 1977)	91,075
» 5 % (» 1° aprile 1978)	89,80

Il contabile del portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 16 aprile 1970

Valuta	Cambio
Dollaro USA	629 —
Dollaro canadese	586,375
Franco svizzero	146,25
Corona danese	83,835
Corona norvegese	88,115
Corona svedese	121,052
Fiorino olandese	173,09
Franco belga	12,668
Franco francese	113,725
Lira sterlina	1513,65
Marco germanico	172,927
Scellino austriaco	24,303
Escudo portoghese	22,096
Peseta spagnola	9,02

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935, n. 2337/R/Gab. con cui alla signora Schöpf Maria, nata a Silandro il 18 novembre 1910, venne accordata la riduzione del cognome della forma italiana di Pavesi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 novembre 1969 dalla predetta signora Pavesi Maria in Nock, in atto residente a Lana, contrada Pedaggi n. 4;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966 con cui il commissario del Governo delega al vice commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 dicembre 1935, numero 2337/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Pavesi Maria in Nock, nata a Silandro il 18 novembre 1910 e residente a Lana, contrada Pedaggi n. 4, viene ripristinato nella forma tedesca di Schöpf.

Il sindaco del comune di Lana provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 4°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 1° aprile 1970

Il vice commissario del Governo
MASCI

(3312)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso per titoli a dodici posti di uditore giudiziario militare, riservato ai magistrati ordinari

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, concernente modificazioni all'ordinamento della giustizia militare;
Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, che stabilisce le norme di attuazione del regio decreto 19 ottobre 1923, n. 2316, sopracitato ed apporta nuove disposizioni sull'ordinamento giudiziario militare;
Visto il regio decreto-legge 26 gennaio 1931, n. 122, relativo al nuovo ordinamento della giustizia militare, convertito nella legge 18 giugno 1931, n. 919, e le successive modificazioni;
Visto l'art. 4 del regio decreto-legge 28 novembre 1935, numero 2397, concernente, fra l'altro, l'iscrizione di diritto di tutti i magistrati militari in attività di servizio nel ruolo ordinario, categoria magistrati, del Corpo di ufficiali in congedo della giustizia militare;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione delle domande e dei documenti nei concorsi delle carriere statali;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, con il quale vengono stabilite le nuove norme sulle documentazioni amministrative e sulla legalizzazione delle firme;
Vista la legge 18 marzo 1958, n. 228, riguardante la legalizzazione di firme;
Vista la legge 9 febbraio 1963, n. 66, concernente l'ammissione della donna ai pubblici uffici e alle professioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756;
Vista la legge 9 ottobre 1967, n. 943, concernente modificazioni delle norme riguardanti il ruolo e l'avanzamento dei magistrati militari;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli a dodici posti di uditore giudiziario militare.
Al suddetto concorso possono partecipare soltanto i magistrati ordinari.
Per l'ammissione al concorso è necessario che gli aspiranti, oltre al possesso degli altri requisiti prescritti, abbiano raggiunto il grado di ufficiale di complemento od abbiano l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.
Dal presente concorso sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo e corredate dei documenti indicati nel successivo art. 3, dovranno pervenire al Ministero della difesa - Direzione generale per gli impiegati civili - 1° reparto, 1ª divisione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.
Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare:
1) il proprio cognome e nome;
2) la data e il luogo di nascita;
3) i documenti annessi alla domanda stessa;
4) di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza;
5) il loro preciso recapito.
La firma che l'aspirante apporrà in calce alla domanda dovrà essere autenticata dal capo dell'ufficio nel quale l'interessato presta servizio.
Qualora i candidati si trovino alle armi, dovranno indicare anche il recapito della loro abituale residenza civile, anteriormente alla chiamata alle armi.
Non saranno prese in considerazione le domande che, entro il termine sopraindicato, non dovessero pervenire al Ministero corredate di tutti i documenti prescritti e non è per alcun motivo consentito ai concorrenti di fare riserva di presentare alcuni dei cennati documenti oltre il termine di sessanta giorni sopraindicato.

Art. 3.

A corredo delle domande dovranno essere uniti i seguenti documenti:
1) certificato medico, su carta da bollo rilasciato:
a) per i concorrenti che rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico in servizio nelle forze armate dello Stato o dal dirigente il servizio sanitario di una delle tre forze armate, comprovante che il concorrente è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni che possano influire sul rendimento in servizio. Qualora il concorrente sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione e indicare se la imperfezione stessa non menomi l'attitudine all'impiego.
La firma dell'ufficiale o del dirigente il servizio sanitario deve essere vidimata dall'autorità militare da cui dipendono;
b) per i concorrenti che non rivestano il grado di ufficiale di complemento, da un ufficiale medico dell'Esercito in servizio permanente di grado non inferiore a capitano, comprovante che il concorrente possiede l'idoneità fisica richiesta per la nomina ad ufficiale di complemento.
La firma dell'ufficiale medico deve essere vidimata dalla autorità militare da cui egli dipende. Da tale vidimazione dovrà altresì risultare il grado e la categoria cui appartiene l'ufficiale medico.
L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre eventualmente i candidati ad altri accertamenti sanitari;
2) uno dei seguenti documenti militari:
a) per i candidati che abbiano già prestato servizio militare, copia od estratto dello stato di servizio militare (se ufficiale) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (se sottufficiali o militari di truppa), rilasciati dall'autorità militare competente in bollo;
b) per i candidati che siano stati dichiarati «abili arruolati» dal competente consiglio di leva, ma che, per qualsiasi motivo, non abbiano ancora prestato o non debbano prestare servizio militare, copia od estratto del foglio matricolare militare rilasciati dal distretto militare competente in bollo, se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito ed Aeronautica), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente in bollo, se assegnati in forza alla capitaneria di porto (Marina);
c) per i candidati che non siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva, certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco in bollo e vistato dal commissario di leva presso il comune di origine e di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestri), ovvero certificato di esito di leva rilasciato dal commissario di leva in bollo e vistato dal comandante di porto, se il giudizio è stato adottato da una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittime);
d) per i candidati che non siano stati sottoposti al giudizio del consiglio di leva, certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco in bollo, se il candidato è stato assegnato alle liste di leva terrestri, ovvero certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dalla capitaneria di porto in bollo se l'aspirante è stato assegnato alle liste di leva marittime,
inoltre:
3) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione e della lotta di liberazione (partigiani combattenti), i militari e militarizzati che, dopo il 14 settembre 1943, attraversarono le linee nemiche, gli ex prigionieri delle Nazioni Unite, gli ex prigionieri cooperatori al seguito delle forze armate alleate operanti, gli ex prigionieri in Germania e in Giappone, i militari e militarizzati già addetti alla bonifica dei campi minati, dragaggio mine, ecc., di cui al decreto legislativo 4 marzo 1952, n. 93 e gli ex combattenti della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari, di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, dovranno produrre il foglio matricolare o lo stato di servizio oppure la dichiarazione integrativa, rilasciata anteriormente al 5 ottobre 1964;
4) i reduci dalla deportazione e dall'internamento presenteranno apposita attestazione in carta bollata rilasciata dal prefetto della provincia di residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;
5) i mutilati e gli invalidi per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o in dipendenza della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione

o in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane, nonchè i mutilati e gli invalidi in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207, nonchè i mutilati e gli invalidi per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953 e i mutilati e invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione, ovvero il certificato modello 69 rilasciato dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra, oppure una dichiarazione di invalidità in carta semplice, rilasciata dalla competente rappresentanza dell'Opera nazionale invalidi di guerra, in cui siano indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido;

6) i mutilati ed invalidi per servizio dovranno presentare il decreto di concessione della pensione che indichi la categoria di questa e la categoria o la voce dell'invalidità da cui sono colpiti, ovvero il mod. 69-*ter*, rilasciato, secondo i casi, dall'amministrazione centrale al servizio della quale l'aspirante ha contratto l'invalidità o dagli enti pubblici autorizzati ai sensi del decreto ministeriale 23 marzo 1948;

7) gli orfani dei caduti per la guerra 1915-1918 o per fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43 o per la guerra o la lotta di liberazione o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 o in occasione di azioni singole o collettive aventi fini politici nelle provincie di confine con la Jugoslavia e nei territori soggetti a detto Stato, di cui alla legge 23 marzo 1952, n. 207 o in occasione di azioni di terrorismo politico nei territori delle ex colonie italiane e per i fatti di Trieste del 4, 5 e 6 novembre 1953, gli orfani dei caduti che appartennero alle forze armate della sedicente repubblica sociale italiana, gli orfani dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui all'art. 2, terzo comma, della legge 10 marzo 1955, n. 96 e gli orfani dei caduti civili per fatti di guerra, nonchè i figli di cittadini dichiarati irreperibili in seguito agli eventi di guerra, dovranno presentare il certificato su carta da bollo, rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra.

Gli orfani dei caduti per servizio produrranno un certificato, in carta bollata, rilasciato ai sensi e per gli effetti dell'art. 8, ultimo comma, della legge 24 febbraio 1953, n. 142;

8) i figli dei mutilati ed invalidi della guerra 1915-1918 e delle altre categorie di mutilati ed invalidi, già indicati al n. 5), dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato, su carta bollata, del sindaco del comune di residenza, attestante la categoria di pensione di cui fruisca il padre o la madre;

9) i figli dei mutilati ed invalidi per servizio dovranno documentare la loro qualifica presentando un certificato su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza, attestante che il padre o la madre fruiscono di pensione;

10) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) rilasciata, in carta bollata, dal prefetto della provincia in cui risiedono o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato, dal prefetto di Roma;

11) i profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia, quelli dei territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi da territori esteri, nonchè quelli da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra, che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare una attestazione del prefetto della provincia di residenza, in carta bollata.

I profughi della Libia, dell'Eritrea, dell'Etiopia, della Somalia potranno anche presentare il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana;

12) i profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306, dovranno presentare i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967, dovranno presentare apposita attestazione rilasciata dall'autorità consolare;

13) i decorati di medaglia al valore militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i militari promossi di grado per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica del relativo brevetto o del documento di concessione, su carta da bollo;

14) i coniugati con o senza prole ed i vedovi con prole dovranno produrre lo stato di famiglia su carta bollata, rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

15) i capi di famiglia numerosa dovranno comprovare, mediante il certificato anagrafico di famiglia di cui al precedente n. 14), che della famiglia stessa facciano parte almeno sette figli viventi, tra questi compresi quelli caduti in guerra;

16) copia dello stato matricolare (servizi civili) con le qualifiche riportate nell'ultimo quinquennio, rilasciata dall'amministrazione dalla quale l'aspirante dipende e munita della marca da bollo da L. 400 su ogni foglio;

17) titolo e pubblicazioni di cui l'aspirante sia in possesso e che desideri esibire, con speciale riguardo a quelli concernenti studi speciali da lui compiuti e il servizio prestato negli uffici giudiziari. Essi saranno valutati soltanto se posseduti dall'aspirante prima della scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.

Il certificato medico, la copia dello stato matricolare (servizi civili) e lo stato di famiglia dovranno essere di data non anteriore a quella del presente decreto.

Art. 4.

A norma dell'art. 24 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2903, e prima che la commissione incaricata dell'espletamento del concorso inizi i suoi lavori, saranno dal Ministero della difesa richiesti a quello di grazia e giustizia i rapporti informativi sul servizio prestato dai concorrenti presso gli uffici giudiziari ordinari, quando però si tratti di magistrati che non abbiano conseguito la nomina a vice pretore, in conformità dell'art. 3 della legge 17 aprile 1930, n. 421.

Art. 5.

Il Ministro, con decreto motivato, può disporre l'esclusione del candidato dal concorso, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 6.

La commissione giudicatrice — da nominarsi con successivo decreto ministeriale — sarà composta dal procuratore generale militare, presidente, e, quali membri, da un sostituto procuratore generale militare e da un consigliere della Corte suprema di cassazione giudice del T.S.M. Disimpegnerà le funzioni di segretario un impiegato delle carriere direttive della amministrazione con qualifica non inferiore a consigliere di 2ª classe.

Art. 7.

La valutazione dei titoli posseduti dai singoli concorrenti sarà fatta mediante coefficienti numerici. All'uopo, ciascun componente la commissione disporrà di 10 punti per ognuno dei concorrenti.

La somma dei punti attribuiti ad ogni concorrente sarà divisa per 3 e la media risultante rappresenterà il punto ottenuto da ciascun concorrente. L'idoneità non si intenderà conseguita se il candidato non ottenga almeno sette decimi.

La graduatoria dei dichiarati idonei nel concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva. A parità di punti sarà osservato quanto disposto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente, fra l'altro, la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi.

Art. 8.

La nomina ai posti messi a concorso sarà conferita secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 9.

La graduatoria dei dichiarati idonei sarà pubblicata nel Giornale ufficiale. Di tale pubblicazione si darà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica. Dalla data della pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, decorre il termine per le eventuali impugnative.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno assunti in prova per un periodo non inferiore a sei mesi e non superiore ad un anno, con la qualifica di uditore giudiziario militare. Trascorso il periodo di prova, se riconosciuti idonei, saranno nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Qualora, allo scadere del periodo di prova, i vincitori fossero invece, a giudizio della commissione del personale della giustizia militare, ritenuti non meritevoli di conseguire la nomina a sostituto procuratore militare o giudice istruttore di 3ª classe, sarà, con decreto motivato del Ministro, dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Se i vincitori del concorso abbiano prestato servizio presso gli uffici giudiziari per un periodo di tempo non inferiore a sei mesi, saranno dispensati dal periodo di prova e saranno senz'altro nominati sostituti procuratori militari o giudici istruttori di 3ª classe.

Art. 11.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termine dello articolo precedente, sarà corrisposto, durante il periodo di prova, un assegno lordo mensile pari ad un dodicesimo dello stipendio annuale previsto per gli uditori giudiziari militari, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1965, n. 756 e della legge 14 marzo 1968, n. 156.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 2 marzo 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 marzo 1970
Registro n. 17, foglio n. 83

(2952)

Conferma nell'incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso per esami a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto ministeriale 27 dicembre 1969, in corso di registrazione, con il quale è stata nominata la commissione esaminatrice del concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969/34/87;

Visto il decreto ministeriale 1 dicembre 1969, in corso di registrazione, con il quale il direttore generale dott. Vincenzo Nizza, appartenente al ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, viene collocato a riposo di ufficio, ai sensi della legge 15 febbraio 1958, n. 46, a decorrere dal 1° febbraio 1970;

Considerata l'opportunità di confermare il dott. Vincenzo Nizza nell'incarico di membro della commissione esaminatrice del suddetto concorso, le cui prove scritte sono state già espletate;

Accertato che non sussiste alcuno dei motivi previsti dall'art. 4, secondo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, che osti alla conferma del dott. Vincenzo Nizza nell'incarico di membro della predetta commissione esaminatrice;

Decreta:

Articolo unico

Il direttore generale a riposo dott. Vincenzo Nizza è confermato nell'incarico di membro della commissione esaminatrice del concorso a cento posti di consigliere di 3ª classe in prova nel ruolo del personale della carriera direttiva amministrativa della Difesa, indetto con decreto ministeriale 9 maggio 1969, registrato alla Corte dei conti il 5 luglio 1969, registro n. 34, foglio n. 87.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° febbraio 1970

Il Ministro: GUI

Registrato alla Corte dei conti, addì 12 marzo 1970
Registro n. 14 Difesa, foglio n. 213

(3015)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi per merito distinto ai fini del passaggio alla 3ª e 4ª classe di stipendio nei ruoli del personale insegnante degli istituti di istruzione tecnica, relativi a posti disponibili al 1° ottobre 1969.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 13 marzo 1958, n. 165;

Veduta la legge 16 luglio 1960, n. 727;

Veduto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743;

Veduta la legge 28 luglio 1961, n. 831;

Veduta la legge 19 ottobre 1965, n. 1204;

Veduto il decreto ministeriale 7 giugno 1968 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968) concernente le tabelle di valutazione dei titoli nei concorsi di merito distinto;

Decreta:

Art. 1.

Posti a concorso

Sono indetti i seguenti concorsi per merito distinto, per esami e titoli e per soli titoli, relativi ai posti disponibili al 1° ottobre 1969, ai fini del passaggio degli insegnanti appartenenti ai ruoli organici degli istituti di istruzione tecnica, rispettivamente alla terza ed alla quarta classe di stipendio delle carriere di cui alla tabella *B*, annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

Numero d'ordine	Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
		Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
	Istituti tecnici agrari		
	(Insegnanti)		
1	Lettere italiane e storia	1	
2	Matematica e fisica	—	1
3	Chimica e industrie agrarie	1	—
4	Economia ed estimo rurale	1	—
5	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	1	1
	(Insegnanti tecnico-pratici)		
6	Esercitazioni pratiche	7	—
	Istituti tecnici commerciali e per geometri		
	(Insegnanti)		
7	Lettere italiane e storia	33	4
8	Lingua e letteratura straniera per cattedra di ruolo *A*:		
	a) francese	3	1
	b) inglese	3	1
	c) tedesco	—	1
	d) spagnolo	—	1
9	Matematica	1	1
10	Matematica e fisica	2	1
11	Chimica	—	1
12	Chimica e merceologia	2	2

Numero d'ordine	Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
		Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
13	Costruzioni e disegno di costruzioni	1	1
14	Scienze naturali e geografia generale ed economica	2	1
15	Geografia generale ed economica	1	2
16	Ragioneria e tecnica commerciale	5	15
17	Materie giuridiche ed economiche	3	1
18	Agronomia ed estimo	1	3
19	Topografia	1	1
	Istituti tecnici industriali		
	(Insegnanti)		
20	Lettere italiane e storia	21	3
21	Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
	a) inglese	1	—
22	Matematica	1	1
23	Fisica	1	—
24	Elettrotecnica e laboratorio	1	1
25	Meccanica, macchine, disegno relativo	1	—
26	Chimica e laboratorio	7	1
27	Tecnologia meccanica e laboratorio	1	1
28	Tecnologia della filatura e della tessitura	1	—
29	Scienze naturali e geografia generale ed economica	1	1
	(Insegnanti tecnico-pratici)		
30	Esercitazioni pratiche:		
	a) Assistente laboratorio tecnologico e metallurgico	1	—
	b) Assistente elettricista	—	1
	c) Assistente laboratorio tecnologico	1	—
	d) Aggiustaggio	4	—
	e) Conciatore	1	—
	f) Elettricista	1	1
	g) Macchine utensili	1	1
	h) Officina elettrica	1	—
	i) Officina elettromeccanica e impianti elettrici (da elettricista)	1	—
	Istituti tecnici nautici		
	(Insegnanti)		
31	Lettere italiane	1	—
32	Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*:		
	a) francese	1	—
	b) inglese	1	—
33	Matematica	1	—
34	Fisica, elementi di chimica e di macchine	—	1
35	Astronomia e navigazione	—	1
36	Macchine marine e disegno	—	1
37	Teoria e costruzioni delle navi	—	1

Numero d'ordine	Materia o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Numero dei posti messi a concorso	
		Concorsi per esami e titoli	Concorsi per soli titoli
	Istituti tecnici femminili		
	(Insegnanti)		
38	Disegno, storia dell'arte	—	1
	(Insegnanti tecnico-pratici)		
39	Esercitazioni pratiche:		
	a) biancheria	—	1

Art. 2.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per esami e titoli

(*Passaggio anticipato alla terza classe di stipendio*)

Ai concorsi per esami e titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1969, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, n. 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla terza classe di stipendio;

b) abbiano prestato almeno quattro anni di effettivo servizio;

c) abbiano riportato negli anni scolastici 1966-67, 1967-68, 1968-69 qualifiche non inferiori a «valente».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, non si computano gli anni di servizio nei quali sia stata riportata la qualifica di «insufficiente», nè i periodi trascorsi in stato che interrompa il decorso dell'anzianità di servizio.

Ai fini del raggiungimento dell'anzianità richiesta per la ammissione ai concorsi (lettera *a*) del primo comma del presente articolo), il servizio militare prestato nei reparti combattenti, anteriormente alla nomina in ruolo, è computato come servizio civile di ruolo, ai sensi dell'art. 4, comma secondo, della legge 13 marzo 1958, n. 165, sempre che il concorrente abbia prestato almeno quattro anni di effettivo servizio, compreso il periodo di prova.

Il servizio militare prestato nei reparti combattenti è computato, ai sensi dell'art. 6 della legge 16 luglio 1960, n. 727, per anno intero, qualora la sua durata nell'anno solare abbia determinato il riconoscimento della relativa campagna di guerra.

Gli insegnanti i quali, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti hanno preso parte ai precedenti analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) e non hanno conseguito la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito non possono partecipare al presente concorso.

Possono chiedere di partecipare al presente concorso anche gli insegnanti che, trovandosi nelle condizioni ed in possesso dei requisiti prescritti, abbiano preso parte ad analoghi concorsi per esami e titoli (passaggio anticipato alla terza classe di stipendio) per il conferimento dei posti disponibili al 1° ottobre 1968. L'ammissione di detti insegnanti sarà disposta con riserva, che si intenderà sciolta qualora gli interessati conseguano la votazione minima prescritta per la inclusione nelle graduatorie di merito relative agli anzidetti concorsi. In caso contrario essi si intenderanno esclusi dalla ammissione al presente concorso.

Art. 3.

Requisiti per l'ammissione ai concorsi per soli titoli

(Passaggio anticipato alla quarta classe di stipendio)

Ai concorsi per soli titoli possono partecipare coloro che, alla data del 1° ottobre 1969, appartengano al ruolo organico degli insegnanti della materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi e che, alla stessa data, siano in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4 della legge 13 marzo 1958, numero 165, e cioè:

a) si trovino a non più di tre anni di distanza dal compimento dell'anzianità richiesta per il passaggio alla quarta classe di stipendio;

b) abbiano riportato negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 qualifiche non inferiori a « valente ».

Agli effetti della determinazione dell'anzianità richiesta per l'ammissione ai concorsi, si applicano le norme di cui al precedente articolo, sia per quanto riguarda il servizio civile che i periodi di servizio militare prestato nei reparti combattenti, sempre che il candidato non abbia usufruito del riconoscimento del servizio bellico ai fini dell'ammissione al concorso per il passaggio anticipato alla terza classe di stipendio.

Art. 4.

Termine per la presentazione delle domande

Prove e diario d'esami - Commissioni

Le domande di partecipazione ai concorsi per merito distinto, redatte secondo le modalità stabilite nel successivo articolo 7, debbono pervenire con raccomandata, insieme con i titoli e i documenti, al Ministero della pubblica istruzione (Direzione generale per l'istruzione tecnica, divisione 1ª) entro sessanta giorni a partire da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale.*

La data di presentazione delle domande e dei titoli è attestata dal bollo di arrivo al Ministero.

Non sono ammessi ai concorsi coloro che abbiano fatto pervenire la domanda oltre il termine di scadenza sopra fissato e coloro che risultino sprovvisti di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione ai concorsi stessi.

L'esclusione è disposta dal Ministro con decreto motivato.

I candidati ai concorsi per esami si intendono ammessi qualora non abbiano ricevuto contraria comunicazione entro il quindicesimo giorno che precede la data stabilita per lo svolgimento della prova scritta, grafica o pratica, prevista per il concorso cui hanno chiesto di partecipare, e dovranno intervenire alle prove medesime senza attendere alcun preavviso da parte del Ministero.

Peraltro, l'esclusione dal concorso può essere disposta, per difetto dei requisiti prescritti, anche durante e dopo l'espletamento delle prove d'esame.

Il diario delle prove scritte, grafica o pratica che si svolgeranno nella sede di Roma sarà stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e comunicato mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e nel Bollettino ufficiale del Ministero stesso, Parte II.

Perde il diritto alla prova di esame chi non si trovi presente nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti anche se impedito da gravi motivi.

I candidati dovranno esibire un valido documento di riconoscimento ed essere muniti dell'occorrente per scrivere fatta eccezione della carta che sarà fornita debitamente timbrata dal Ministero.

Nei concorsi per esame e titoli, l'esame consta di una prova scritta o grafica o pratica e di una lezione.

La tabella annessa al presente decreto determina in quali concorsi è richiesta la prova scritta, in quali la prova grafica o pratica ed indica il contenuto delle singole prove.

La lezione verte su argomenti compresi nel programma di insegnamento della materia o gruppo di materie impartite dai concorrenti nella cattedra ricoperta al 1° ottobre 1969 e nei concorsi che si riferiscono a cattedre di insegnamenti i quali comportino rispettivamente prova scritta o prova sperimentale, comprende anche un saggio di revisione e classificazione di elaborati e le necessarie dimostrazioni sperimentali.

L'argomento della lezione è sorteggiato 24 ore prima dello svolgimento di essa.

Sono ammessi a sostenere la lezione i concorrenti che nella prova scritta o grafica o pratica abbiano riportato non meno di sette decimi dei voti assegnati dalla commissione alla prova stessa.

Ai candidati ammessi alla lezione è data comunicazione del voto ottenuto nella prima prova da essi sostenuta.

Del giorno fissato per la lezione è data partecipazione ai concorrenti almeno venti giorni prima di quello in cui debbono sostenerla.

Decade dal diritto di sostenere la lezione il candidato che non sia presente nel giorno a lui assegnato salvo che non ne sia stato impedito da gravi motivi che dovranno essere subito comunicati; nel qual caso la commissione, qualora non abbia esauriti i turni riservati alla prova di lezione, può ammetterlo a sostenere la prova in un turno successivo.

La durata della lezione è stabilita dalla commissione giudicatrice del concorso nella prima adunanza, in relazione alle esigenze del concorso.

Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto la lezione, con l'indicazione del voto da ognuno di essi riportato.

L'elenco, firmato dal presidente e dal segretario, è pubblicato all'albo della sede della commissione.

Per quanto concerne la nomina e le funzioni delle commissioni giudicatrici e delle commissioni di vigilanza, la scelta dei temi e lo svolgimento delle prove di esame, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 12 e 20 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, nonchè le disposizioni dei regolamenti in vigore sui concorsi a cattedre di istituti di istruzione secondaria.

Art. 5.

Valutazione delle prove di esame e dei titoli

Ogni commissione giudicatrice di concorso per esame e titoli dispone, ai sensi dell'art. 3, comma sesto della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti, dei quali settantacinque sono riservati alle prove di esame e venticinque ai titoli.

Le commissioni giudicatrici dei concorsi per soli titoli dispongono ai sensi dell'art. 3, comma nono, della legge 13 marzo 1958, n. 165, di cento punti così ripartiti:

a) 50 per la valutazione dei titoli di servizio;

b) 50 per la valutazione delle pubblicazioni e degli altri titoli inerenti all'attività culturale svolta dai candidati.

La valutazione dei titoli di servizio e di cultura che debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969, sarà effettuata in conformità delle annesse tabelle numeri 1, 2, 7, 8, approvate con decreto ministeriale 7 giugno 1968, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 24 agosto 1968 e nel Bollettino ufficiale - Parte II - numeri 33-34 del 15-22 agosto 1968.

Le sanzioni disciplinari inflitte con provvedimento divenuto inoppugnabile, determinano la detrazione di un'aliquota di punti in relazione al grado di esse.

La valutazione dei titoli è fatta dalla commissione prima delle prove di esame.

Art. 6.

Graduatorie - Effetti

Al termine delle operazioni di concorso, ciascuna commissione forma la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato, e quella dei vincitori.

Nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che nelle prove di esame abbiano riportato una votazione non inferiore agli otto decimi dei voti riservati alle prove stesse con non meno di sette decimi in ciascuna di esse, quando l'esame consta di due prove, e una votazione complessiva, non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori la commissione comprende, nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

Qualora i concorrenti compresi nella graduatoria di cui al precedente comma non ricoprano tutti i posti messi a disposizione per il concorso a merito distinto per titoli ed

esami, i posti rimasti disponibili saranno conferiti in ordine di merito ai concorrenti che, pur non avendo raggiunto una votazione complessiva di 75/100, abbiano riportato nelle prove di esame una votazione non inferiore a otto decimi con non meno di sette decimi in ciascuna di esse.

Nella graduatoria di merito del concorso per soli titoli, la commissione comprende tutti i concorrenti che abbiano riportato una votazione complessiva non inferiore a 75 su cento.

Nella graduatoria dei vincitori, la commissione comprende nell'ordine determinato dalla votazione di cui al precedente comma, un numero di candidati non superiore a quello dei posti messi a concorso.

A parità di merito la preferenza spetta al concorrente che abbia maggiore anzianità di servizio e, subordinatamente, al più anziano di età.

I concorrenti che non conseguono la votazione minima prescritta per l'inclusione nella graduatoria di merito del concorso per esami e titoli, cui hanno preso parte, non possono ripeterlo.

Art. 7.

Domande di partecipazione - Titoli e documenti - Modalità

Nella domanda per l'ammissione al concorso per esami e titoli ed in quella per soli titoli, redatta su carta legale da L. 400 e diretta al Ministero della pubblica istruzione, Direzione generale istruzione tecnica, divisione I, gli aspiranti indicheranno:

a) nome, cognome (le insegnanti coniugate indicheranno anche il cognome da nubile);

b) luogo e data di nascita;

c) materia o gruppo di materie di insegnamento;

d) istituto e sede dell'istituto di appartenenza alla data del 1° ottobre 1969 (i professori comandati indicheranno l'ultimo istituto di appartenenza nonchè l'istituto o ufficio presso il quale risultino comandati);

e) data della prima nomina nel ruolo ordinario, nonchè quella della nomina nel ruolo di attuale appartenenza (specificare se la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sia avvenuta per effetto di concorso a cattedre, per esami e titoli o per soli titoli, e per passaggio dai ruoli speciali transitori o da scuole pareggiate statizzate e per assunzione senza concorso o per effetto della legge 28 luglio 1961, n. 831);

f) data di promozione ad ordinario;

g) classe di stipendio ed anzianità di servizio nella stessa classe, posseduta al 30 settembre 1969;

h) l'indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni al candidato per la durata del concorso. Si fa obbligo al candidato di comunicare eventuali variazioni di indirizzo. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario o di disguidi postali in occasione dell'inoltro della domanda, di documenti o delle comunicazioni relative al concorso.

I candidati ciechi e i mutilati che si trovino nell'impossibilità di sostenere le prove del concorso con le modalità stabilite, dovranno farlo presente nella domanda per i provvedimenti del caso.

Alla domanda di ammissione ai concorsi dovranno essere allegati pena l'esclusione:

a) certificato rilasciato dal competente capo di istituto o ufficio in carta legale da L. 400 dal quale risultino i giudizi complessivi riportati negli anni scolastici 1966-67, 1967-68 e 1968-69 nonchè eventuali sanzioni disciplinari;

b) copia dello stato di servizio rilasciato dal provveditore agli studi in carta legale, aggiornata dei provvedimenti emessi ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 756;

c) i candidati che intendono avvalersi per l'ammissione ai concorsi dei benefici bellici previsti dagli articoli 2 e 3 del presente decreto dovranno allegare una copia dello stato di servizio militare e del foglio matricolare rilasciata dalla competente autorità militare, corredata dalla dichiarazione integrativa, attestante il servizio militare prestato nei reparti combattenti e con l'indicazione delle campagne di guerra già riconosciute. I candidati che partecipano ai concorsi per soli titoli, avvalendosi dei benefici anzidetti, debbono dichiarare nella domanda di non aver usufruito del medesimo beneficio per l'ammissione ai precedenti concorsi di merito distinto per esami (per il passaggio alla 3ª classe di stipendio);

d) un elenco in duplice copia, dei titoli di servizio e cultura e ogni altro titolo che il candidato ritenga di produrre ai fini di cui all'art. 5 del presente decreto, nonchè dei documenti presentati a corredo della domanda, numerati in ordine progressivo.

I titoli valutabili, specificati dalle tabelle annesse al citato decreto ministeriale 7 giugno 1968, debbono risultare conseguiti entro il 30 settembre 1969 e debbono essere esibiti in originale o in copia autentica. Non è ammesso il riferimento a titoli e documenti già presentati al Ministero della pubblica istruzione e ad altri Ministeri o uffici; i concorrenti che abbiano partecipato al concorso per merito distinto indetto con decreto ministeriale 30 settembre 1968 per i posti disponibili al 1° ottobre 1968, possono fare riferimento ai titoli presentati per partecipare al suddetto concorso, fermo restando l'obbligo di produrre i documenti indicati nel comma precedente sub lettera *a*) e *b*).

Dai certificati attestanti il servizio rilasciati dalle autorità o uffici competenti, debbono risultare la durata del servizio, nonchè quella degli eventuali incarichi svolti nella scuola nonchè le qualifiche conseguite. I certificati attestanti i risultati dei concorsi, ecc. debbono indicare la votazione conseguita nelle prove di esame. Il risultato del concorso per esami in base al quale si è ottenuta la nomina nel ruolo di attuale appartenenza sarà valutato nei confronti dei candidati che presentino il relativo certificato rilasciato dal competente ufficio concorsi scuole medie del Ministero della pubblica istruzione;

e) un elenco, in duplice copia, delle pubblicazioni da presentare in un unico esemplare. Le opere manoscritte o dattiloscritte non saranno prese in considerazione. Le pubblicazioni in collaborazione prive di formale indicazione circa la parte curata dal candidato non saranno valutate;

f) un breve « curriculum » del servizio scolastico prestato dalla data di assunzione in ruolo, degli studi fatti e della carriera percorsa, nonchè dell'attività didattica e culturale svolta.

Art. 8.

Disposizioni finali

Le graduatorie di merito e quelle dei vincitori saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, Parte II, di cui sarà dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale*. Dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del predetto avviso decorrerà il termine per le eventuali impugnative.

Ai candidati dichiarati vincitori il passaggio anticipato rispettivamente alla terza e alla quarta classe di stipendio sarà attribuito, ai sensi dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 19 gennaio 1960, n. 1743, con decreti dei provveditori agli studi, aventi effetto dal 1° ottobre 1969, con la riduzione di tre anni dei periodi di permanenza nella seconda e terza classe di stipendio, stabilita dalla tabella *B*) annessa alla legge 13 marzo 1958, n. 165.

La restituzione dei documenti e dei titoli presentati dai candidati sarà effettuata non prima che siano decorsi i termini stabiliti dalla legge per produrre ricorso giurisdizionale o straordinario, a meno che gli interessati non rilascino dichiarazione scritta in carta legale di rinunciare alla partecipazione ai concorsi e, qualora abbiano sostenuto le prove, di non aver nulla da eccepire in merito alla procedura od allo esito degli esami stessi.

Per quanto riguarda la richiesta di certificati attestanti l'esito positivo dei concorsi, gli interessati, dopo la pubblicazione dei risultati definitivi nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, dovranno inoltrare domanda in carta legale da L. 400 al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale istruzione tecnica, divisione I, allegando, per ciascun certificato richiesto, una marca da bollo da L. 400 (non marca per atti amministrativi).

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 marzo 1970
Registro n. 25 Pubblica istruzione, foglio n. 130

Tabella riguardante la materia o gruppo di materie cui si riferiscono i concorsi del presente bando, il ruolo di appartenenza di coloro che possono parteciparvi, e le prove di esame.

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esame (scritta, grafica o pratica)
Lettere italiane e storia . .	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Chimica e industrie agrarie .	Insegnanti di chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica o di industrie agrarie a scelta del candidato
Economia ed estimo rurale .	Insegnanti di economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario negli istituti tecnici agrari	Prova scritta: trattazione di un argomento di economia ed estimo rurale a scelta del candidato
Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	Insegnanti di costruzioni rurali e di disegno relativo; elementi di topografia e disegno relativo; meccanica agraria negli istituti tecnici agrari	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di topografia, di costruzioni o di meccanica a scelta del candidato
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese, inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto lo insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Matematica e fisica	Insegnanti di matematica e fisica negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica o di fisica a scelta del candidato, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Chimica e merceologia . . .	Insegnanti di chimica e merceologia negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta o pratica: trattazione di un argomento di chimica o di merceologia
Costruzioni e disegno di costruzioni	Insegnanti di costruzioni e disegno di costruzioni negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di un argomento di costruzioni o di disegno di costruzioni
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia, scienze naturali e fisiche e tecnologia industriale negli istituti tecnici commerciali e per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento a scelta del candidato fra tre proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali, uno alla chimica ed uno alla geografia generale ed economica
Geografia generale ed economica	Insegnanti di geografia generale ed economica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di geografia generale ed economica
Ragioneria e tecnica commerciale	Insegnanti di computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di ragioneria o di tecnica commerciale a scelta del candidato
Materie giuridiche ed economiche	Insegnanti di istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica negli istituti tecnici commerciali	Prova scritta: trattazione di un argomento di diritto o di economia politica o di scienza finanziaria
Agronomia ed estimo	Insegnanti di agronomia, economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta: trattazione di un argomento di agronomia o di estimo catastale a scelta del candidato
Topografia	Insegnanti di topografia e disegno topografico negli istituti tecnici per geometri	Prova scritta o grafica: trattazione di topografia e disegno tecnico

Materie o gruppi di materie cui si riferiscono i concorsi	Ruolo di appartenenza di coloro che possono partecipare al concorso	Prova di esami (scritta, grafica o pratica)
Lettere italiane e storia	Insegnanti di lettere italiane e storia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: inglese	Insegnanti di lingua e letteratura straniera negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica	Insegnanti di matematica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Fisica	Insegnanti di fisica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di fisica, atta a mostrare quanto l'insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Elettrotecnica e laboratorio . .	Insegnanti di elettrotecnica; laboratorio di elettrotecnica negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di elettrotecnica
Meccanica, macchine e disegno relativo	Insegnanti di meccanica, macchine e disegno negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione a scelta del candidato di un argomento di meccanica o di macchine che comporti una prova grafica di disegno tecnico
Chimica e laboratorio . . .	Insegnanti di chimica, analisi chimica generale, elettrochimica, chimica generale ed inorganica e analisi chimica generale negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di chimica
Tecnologia meccanica e laboratorio	Insegnanti di tecnologia meccanica e laboratorio tecnologico negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento di tecnologia meccanica
Tecnologia della filatura e della tessitura	Insegnanti di filatura, tecnologia del telaio meccanico e delle macchine di preparazione negli istituti tecnici industriali per tessili e tintori	Prova scritta: trattazione di un argomento di filatura e di tessitura
Scienze naturali e geografia generale ed economica	Insegnanti di scienze naturali e geografia negli istituti tecnici industriali	Prova scritta: trattazione di un argomento scelto dal candidato tra due proposti dalla commissione relativi uno alle scienze naturali ed uno alla geografia generale ed economica
Lettere italiane	Insegnanti di lettere italiane negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di un argomento di letteratura italiana con relativo inquadramento storico
Lingua e letteratura straniera per cattedre di ruolo *A*: francese, inglese	Insegnanti di lingua straniera negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: traduzione in italiano di un brano di prosa tecnico-professionale con commento illustrativo nella lingua straniera cui si riferisce il concorso
Matematica	Insegnanti di matematica e disegno geometrico negli istituti tecnici nautici	Prova scritta: trattazione di una questione di matematica atta a mostrare quanto lo insegnante abbia approfondito la propria cultura scientifica
Esercitazioni pratiche	Insegnanti tecnico-pratici negli istituti tecnici a seconda del tipo di istituto e delle diverse specializzazioni	Prova pratica inerente alle materie che formano oggetto delle diverse specializzazioni

Roma, addì 30 settembre 1969

Il Ministro: FERRARI AGGRADI

(3031)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria di merito e dei vincitori del concorso nazionale riservato, per titoli ed esami, a sessantanove posti di ostetrica aggiunta, nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle cliniche universitarie e della scuola di ostetricia di Venezia.

Nel Bollettino ufficiale — parte II, n. 50 dell'11 dicembre 1969 — del Ministero della pubblica istruzione, è stato pubblicato il decreto ministeriale 30 novembre 1968 (registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 1969, registro n. 86, foglio n. 166) con il quale è stata approvata la graduatoria di merito e dei vincitori del concorso nazionale riservato, per titoli ed esami, a n. sessantanove posti di ostetrica aggiunta, nel ruolo organico della carriera di concetto delle ostetriche delle Cliniche universitarie e della Scuola di ostetricia di Venezia, bandito con decreto ministeriale 2 agosto 1965.

(3017)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI MATERA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Matera

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto 1355 del 21 febbraio 1969, con il quale venivano messe a concorso le condotte mediche e ostetriche vacanti in provincia di Matera al 30 novembre 1968;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della commissione giudicatrice del concorso relativo al conferimento dei posti di ostetrica condotta;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura, dell'ordine provinciale dei medici, del collegio provinciale delle ostetriche e le preferenze espresse dai comuni interessati circa la nomina dell'ostetrica condotta;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, e le circolari del Ministero della sanità emanate in merito alla nomina di dette commissioni;

Vista la legge 8 marzo 1968, n. 220;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1968 è costituita come segue:

Presidente:

Arezzo dott. Vincenzo, direttore di divisione del Ministero della sanità;

Componenti:

Calculli dott. Giuseppe, consigliere di 1ª classe del Ministero dell'interno;

Prozzo dott. Ennio, medico provinciale capo;

Panetta dott. Antonio, specialista in ostetricia;

Russo dott. Pietro, primario ostetrico-ginecoloco dell'ospedale civile di Stigliano;

Branchini Wanda, ostetrica condotta titolare del comune di Tursi.

Segretario:

De Carlo dott. Raffaele, consigliere di 1ª classe del Ministero della sanità.

Le prove di esame si svolgeranno in Matera e non potranno essere effettuate prima di un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Matera, addì 27 marzo 1970

Il medico provinciale: SETTEMBRINI

(2932)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BENEVENTO

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Benevento

IL MEDICO PROVINCIALE

Visti i propri decreti n. 518 e 519 in data 29 gennaio 1970, concernenti rispettivamente l'approvazione della graduatoria e l'assegnazione delle sedi ai candidati risultati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Benevento, bandito con decreto n. 958 del 12 febbraio 1969;

Considerato che per mancata assunzione del servizio nei termini stabiliti da parte dei vincitori si sono rese vacanti le condotte mediche di Morcone e Foglianise;

Ritenuta la necessità di attribuire le condotte sopraindicate ai candidati che seguono nella graduatoria di merito, tenendo presente l'ordine di preferenza indicato nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modificazioni;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I sottoindicati concorrenti sono dichiarati vincitori delle condotte mediche indicate a fianco di ciascun nominativo:

Sarracco Vincenzo: Morcone;

De Filippo Francesco: Foglianise.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi ed ai sensi di legge.

Benevento, addì 2 aprile 1970

Il medico provinciale: SEGRETO

(3032)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.